



CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 28/06/2012

DECRETO SVILUPPO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 22.06.2012, n. 83, contenente misure per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti. Il provvedimento è in vigore **dal 26.06.2012**.

Tra le novità del provvedimento si segnalano le seguenti:

- è confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia mediante l'innalzamento, **fino al 30.06.2013**, delle soglie di **detrazione IRPEF al 50%** (in precedenza: 36%) **per lavori fino a 96.000 euro** (in precedenza: fino a 48.000 euro);
- è consentita **dal 1.01.2013 al 30.06.2013** la **detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica** (fino al 31.12.2012 resta valida la detrazione pari al 55%);
- **è ripristinata l'Iva sulle cessioni e locazioni di nuove costruzioni**; la normativa prevedeva l'esenzione Iva per le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di 5 anni dalla costruzione. Tale disciplina impediva, quindi, alle imprese di costruzione di portare a compensazione l'IVA pagata per la realizzazione dell'opera, nel caso in cui questa fosse stata venduta o locata dopo il termine di 5 anni. In questa situazione, l'IVA rimaneva quindi a carico degli imprenditori edili. La nuova norma abolisce il limite temporale dei 5 anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siano sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione; è prevista la revisione della legge sul diritto fallimentare; la misura introduce la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi.

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

L'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione relativa al periodo d'imposta 2011, nonché l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi (quest'ultima dovuta esclusivamente con riferimento al periodo 1.01-6.12.2011) devono essere versate entro il 16.07.2012.

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

BONIFICO INCOMPLETO E DETRAZIONE 36%

- La non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane dell'obbligo di operare la ritenuta del 4% disposta dall'art. 25 del D.L. 78/2010 all'atto dell'accredito del pagamento, nonché la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione 36% è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni relative alle modalità di pagamento delle spese detraibili, ossia utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- La detrazione non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane di operare la ritenuta del 4%.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi del contenzioso tributario per il 2012. La riduzione del contenzioso costituisce obiettivo prioritario dell'Agenzia, al quale deve essere finalizzata tutta l'attività svolta presso gli Uffici. Tale obiettivo si persegue attraverso il miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria, determinato dal sistematico ed efficace esame delle istanze di mediazione e dal miglioramento delle difese in giudizio, nonché dall'utilizzo delle esperienze maturate in sede di procedimenti di mediazione e giurisdizionali ai fini del miglioramento del livello di legittimità e fondatezza degli atti impugnabili.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

- Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi e quelle che, nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente, per 2 periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e nel 3° dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate di comodo a decorrere dal successivo 4° periodo d'imposta.
- Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11.06.2012 individua 11 situazioni oggettive per le quali è automaticamente disapplicata la nuova disciplina senza l'onere di presentazione della relativa istanza di disapplicazione. Con tale previsione, il legislatore ha voluto chiarire che per la disciplina sulle società in perdita sistematica trovano applicazione sia le disposizioni che individuano le c.d. cause di esclusione già previste nell'ambito della disciplina sulle società di comodo, sia quelle che consentono di presentare l'istanza di disapplicazione della disciplina in esame al ricorrere di situazioni oggettive, sia quelle che attribuiscono al Direttore dell'Agenzia la possibilità di individuare, con un apposito provvedimento, ulteriori situazioni oggettive, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina sulle società non operative.
- Ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11.06.2012 assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3).

CODICI TRIBUTO PER IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", delle somme dovute a titolo di interessi per ritardato o omesso versamento dell'imposta sulle assicurazioni, del contributo sui premi di assicurazione per RCA e del contributo al Fondo per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

SUSSISTENZA DEL DIRITTO AL RISCOATTO SU TERRENI AGRICOLI

- La sentenza che accerta l'esercizio del diritto di riscatto deve essere assoggettata a tassazione secondo le previsioni di cui all'art. 8, c. 1, lett. a) della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro.
- Resta impregiudicata, tuttavia, la facoltà del riscattante di avvalersi, laddove sussistano le condizioni, delle disposizioni agevolative tributarie previste per i trasferimenti di terreni agricoli. Conseguentemente, per l'effetto retroattivo del riscatto, viene meno la causa del pagamento dell'imposta di registro versata dal terzo acquirente per la registrazione del contratto di compravendita.
- Pertanto, qualora la sentenza si pronunci positivamente sulla domanda dell'affittuario del fondo, al fine di evitare una duplicazione di imposta sul trasferimento del medesimo fondo, la società avrà diritto al rimborso dell'imposta di registro corrisposta, per la parte eccedente la misura fissa, entro i termini previsti dall'art. 77 del TUR.

BENI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI

- L'Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni sulla disciplina dei beni relativi all'impresa concessi in godimento a soci o familiari.
- Per quanto concerne la determinazione degli acconti, sia il soggetto concedente sia il soggetto utilizzatore dovranno calcolare gli acconti medesimi assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
- Più precisamente, il soggetto che adotta il metodo storico calcola gli acconti dovuti per l'imposta relativa al 2012, rideterminando la base imponibile del periodo d'imposta 2011 tenendo conto delle nuove disposizioni contenute nell'art. 2, cc. da 36 terdecies a 36 septiesdecies del D.L. 138/2011. Gli acconti determinati con il c.d. metodo previsionale sono influenzati dalle predette norme, applicabili dal periodo di imposta 2012.
- Tenuto conto delle novità introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa l'applicazione dalla disciplina dei beni in godimento, il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare l'eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto, senza l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DICHIARATIVI

I notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della L. 89/1913 rientrano tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

RETI D'IMPRESA

In relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, alle imprese appartenenti a una delle reti d'impresa il beneficio fiscale spetta in misura non superiore all'86,5011% del risparmio di imposta richiesto con il modello Reti.

LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI A DISABILI

- Nell'ipotesi di acquisto del veicolo mediante leasing da parte di soggetti disabili, la società di leasing può applicare l'aliquota IVA nella misura del 4%, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, a condizione che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione.
- Per l'applicazione dell'agevolazione occorre, altresì, che all'atto della stipula del contratto di leasing sussistano le altre condizioni richieste dalla legge, quali, ad esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo.

STUDI DI SETTORE

- Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. Economia 13.6.12, di approvazione dei correttivi "crisi", l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2011, che sono parte integrante di Unico 2012. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata agli studi di settore, è anche disponibile la versione aggiornata di Gerico.
- Nelle "Modalità di compilazione" delle istruzioni è stata introdotta un'avvertenza specifica per i contribuenti cosiddetti ex "minimi". In particolare, è stato specificato che i contribuenti, che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei "minimi", devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo a quel particolare regime fiscale.

CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 25/E/2012, ha riunito i chiarimenti forniti nell'ambito di recenti incontri con la stampa specializzata in tema, fra l'altro, di detrazione 36%, spesometro, beni concessi in godimento ai soci e società di comodo.
- In particolare, relativamente alla detrazione 36%, è stato chiarito che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell'atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore. Rimane fermo che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all'acquirente.

IRAP E COSTI PER PERSONALE ADDETTO A RICERCA E SVILUPPO

- La deduzione dei costi per personale addetto a ricerca e sviluppo può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e allo sviluppo (nel qual caso, invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto).
- La disposizione opera a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

RATEAZIONE DELLE IMPOSTE

- Con D.P.C.M. 6.06.2012 è stato disposto il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti per l'anno 2012: entro il 9.07.2012, senza alcuna maggiorazione; dal 10.07.2012 al 20.08.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale disposizione di proroga interessa in primo luogo, tutte le persone fisiche. Riguarda, inoltre, i soggetti tenuti, entro il 18.06.2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, dalla dichiarazione unificata annuale, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga interessa, altresì, i soggetti che partecipano alle predette società, associazioni e imprese.
- La proroga dei versamenti disposta dal D.P.C.M. 6.06.2012 incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell'acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti della proroga sul piano di rateazione.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E REGISTRO

- In ordine all'imposta di registro dovuta in fase di registrazione del decreto del Tribunale, avente ad oggetto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la recente posizione espressa dalla giurisprudenza in ordine al trattamento fiscale del decreto di omologa del concordato preventivo, debba trovare applicazione anche in relazione ai provvedimenti di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
- Anche con riferimento a tali accordi, occorre far riferimento al criterio di carattere nominalistico e, pertanto, ricondurli, ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito applicativo di cui alla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, che reca la disciplina degli atti di omologazione.
- Per tali decreti, trova, quindi applicazione l'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E SEPARAZIONE DEI CONIUGI

- Non si realizza la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" fruite in sede di acquisto, qualora in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi ceda la propria quota dell'immobile all'altro, prima del decorso del termine quinquennale.
- Il trasferimento al coniuge concretizza, infatti, un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La decadenza dall'agevolazione è esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile.
- La decadenza dall'agevolazione "prima casa" può essere esclusa anche nel diverso caso in cui l'accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell'immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi, a favore dell'altro, all'incasso del ricavato della vendita; in tal caso, tuttavia, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il coniuge - al quale è assegnato l'intero corrispettivo derivante dalla vendita - riacquisti, entro 1 anno dall'alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

- Secondo l'Agenzia delle Entrate, i pavimenti in laminato di tipo flottante (montati senza l'uso di collanti e, quindi, suscettibili di essere smontati) sono pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti. Le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione. Pertanto, la cessione, anche nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, del pavimento avente le caratteristiche sopra descritte deve essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria.
- Inoltre, il "pavimento contro terra" è riconducibile alle ipotesi di "pavimenti verso l'esterno" ed è, altresì, possibile fruire della detrazione 55% per il suo rifacimento, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.

CESSIONI DI PIATTAFORME ELEVATRICI E IVA

Le piattaforme elevatrici possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.

COMUNICAZIONE DATI CONTRATTI DI LEASING

È stato prorogato dal 30.06.2012 al 29.10.2012 il termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio

CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Il D.M. Economia 22.05.2012 disciplina i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici.
- La certificazione ottenuta, riguardante somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, potrà essere utilizzata per compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30.04.2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di INPS o INAIL o per ottenere un'anticipazione bancaria (eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia) ovvero per cedere il proprio credito.
- Per l'invio delle domande i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, in attesa che sia predisposta la prevista apposita piattaforma elettronica, potranno presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello allegato al decreto.
- **Entro il 28.06.2012** i titolari di crediti connessi a transazioni commerciali, relativi alla fornitura di beni e servizi, vantanti nei confronti della Pubblica Amministrazione, possono presentare domanda di estinzione del credito, mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA

L'art. 2 del D.L. 20.06.2012, n. 79 prevede che non sia più necessario, per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza l'ubicazione dell'immobile, le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE ARTIGIANI

L'Inps ha ribadito che l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani è connesso all'esercizio effettivo dell'attività artigiana e non alle risultanze dell'Albo artigiani tenuto dalle Camere di Commercio.

REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Con avviso del 5.06.2012 il Ministero dell'Interno ha fissato al 15.07.2012 il termine entro il quale è possibile presentare la domanda telematica per l'iscrizione negli elenchi regionali, dai quali saranno estratti i futuri revisori degli enti locali.

BILANCI PREVENTIVI DEGLI ENTI LOCALI

Il D.M. Interno 26.06.2012 differisce al 31.08.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.